



Comune di Missanello
Provincia di Potenza

Via Bendini, 2 - 85010 Missanello (PZ)
P.iva/ C.F 013227720767

Prot.n.2634

IL SINDACO

VISTA L'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 35 DEL 2.10.2020 ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19."

VISTA l'evoluzione epidemiologica sul territorio regionale, il cui andamento rimane a moderata criticità e continua a confermare un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2 in relazione ai dati forniti al 2 ottobre 2020 dal Report della Protezione Civile, che registra 21 nuovi casi segnalati (Report settimanale n. 19, del Ministero della salute, per il periodo 14-20 settembre 2020, aggiornato al 22 settembre 2020), 13 ricoverati e 2 casi di ricovero ospedaliero in terapia intensiva, su una disponibilità complessiva pari a 78 posti letto, ma con 33 nuovi contagi nella giornata del 30 settembre 2020 e 13 nuovi contagi nella giornata del 1 ottobre 2020;

CONSIDERATA l'evoluzione della situazione epidemiologica, l'incremento dei casi nella Regione e gli scenari connessi alla ripresa delle attività scolastiche che inducono, come evidenziato dal monitoraggio settimanale COVID-19 del Ministero della salute aggiornato al 22 settembre 2020, a mantenere una significativa attenzione e una elevata "consapevolezza della popolazione circa il peggioramento della situazione epidemiologica e, pertanto, sull'importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione", in particolare con l'uso delle mascherine a protezione delle vie respiratorie;

RENDE NOTO

IN FORZA DELLA PREDETTA ORDINANZA CHE È FATTO OBBLIGO

SULL'INTERO TERRITORIO COMUNALE DI USARE PROTEZIONI DELLE VIE RESPIRATORIE ANCHE ALL'APERTO, NEI LUOGHI CHIUSI ACCESSIBILI AL PUBBLICO, INCLUSI I MEZZI DI TRASPORTO, E COMUNQUE NEGLI SPAZI DI PERTINENZA DEI LUOGHI E LOCALI APERTI AL PUBBLICO. NON SONO SOGGETTI A DETTO OBBLIGO I BAMBINI AL DI SOTTO DEI SEI ANNI, I SOGGETTI CON FORME DI DISABILITÀ NON COMPATIBILI CON L'USO DELLE MASCHERINE OVVERO I SOGGETTI CHE INTERAGISCONO CON I PREDETTI.

L'OBBLIGO È ESCLUSO, ALTRESÌ, DURANTE L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA."

SALVO CHE IL FATTO NON COSTITUISCA PIÙ GRAVE REATO, IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO È PUNITO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74 CON LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 1 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020 N. 35 (PAGAMENTO DI UNA SOMMA DA EURO 400 A EURO 1.000). NEI CASI IN CUI LA VIOLAZIONE SIA COMMESSA NELL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ DI IMPRESA, SI APPLICA ALTRESÌ LA SANZIONE AMMINISTRATIVA ACCESSORIA DELLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO O DELL'ATTIVITÀ DA 5 A 30 GIORNI. AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 4, COMMA 5, DEL CITATO DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 MAGGIO 2020, N. 35, IN CASO DI REITERATA VIOLAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO LA SANZIONE AMMINISTRATIVA È RADDOPPIATA E QUELLA ACCESSORIA È APPLICATA NELLA MISURA MASSIMA.

IL SINDACO
ARCH. FILIPPO SINISGALLI
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993*

